

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 422

Modifica all'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci dei piccoli comuni

21/04/2024 - 04:16

Indice

1. DDL S. 422 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 422	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	9
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 58 (ant.) del 19/04/2023	10
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 59 (pom.) del 19/04/2023	13

1. DDL S. 422 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 422

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 422

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOSATO**, **SPELGATTI**, **BERGESIO**, **BIZZOTTO**, **BORGHESI**, **Claudio BORGHI**, **CANTALAMESSA**, **CANTÙ**, **CENTINAIO**, **DREOSTO**, **GARAVAGLIA**, **GERMANÀ**, **MARTI**, **MINASI**, **MURELLI**, **PAGANELLA**, **POTENTI**, **PUCCIARELLI**, **ROMEO**, **STEFANI** e **TESTOR**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2022

Modifica all'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci dei piccoli comuni

Onorevoli Senatori. - Per valorizzare adeguatamente le responsabilità connesse all'esercizio del mandato degli amministratori di tali enti territoriali, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, (legge di bilancio per il 2022) ha previsto, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei sindaci dei comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle regioni.

La figura del sindaco, che una volta rappresentava una sorta di investitura gratificante, attualmente assomma sacrifici e responsabilità che non di rado possono portare a contestazioni giudiziarie di cui il sindaco deve rispondere in prima persona. Negli anni infatti sono cresciute sempre di più le leggi che attribuiscono nuove funzioni gestionali ai sindaci, dalle quali possono derivare responsabilità penali ed erariali. In considerazione delle eccessive responsabilità attribuite all'amministratore comunale, (dati statistici mostrano l'enorme divario tra l'elevato numero di contestazioni dell'abuso d'ufficio - circa 7.000 negli ultimi anni per i quali si dispone di dati: il 2016 e il 2017 - e i provvedimenti definitivi di condanna che non arrivano a 100, negli anni considerati) che non vedono un'equa compensazione neanche dal punto di vista economico, si assiste a una progressiva diminuzione del numero dei cittadini con le competenze e i requisiti necessari per svolgere un ruolo così importante, che ambiscono a diventare sindaci.

Gli amministratori dei comuni rappresentano un punto di riferimento, un presidio fondamentale a garanzia dei diritti di tutti i cittadini e sono sobbarcati di impegni e responsabilità: è giusto che vengano retribuiti in modo equo rispetto all'attività che svolgono. Un ruolo così importante e così impegnativo deve essere valorizzato e gratificato anche dal punto di vista economico, anche per non incorrere nel rischio che la scelta della candidatura sia riservata a pochissimi soggetti.

L'incremento previsto dalla legge di bilancio per il 2022 rappresenta quindi un giusto riconoscimento dell'importanza delle funzioni e delle responsabilità dei sindaci ma, nel caso dei comuni più piccoli, l'indennità viene aumentata in modo piuttosto modesto (+33 per cento per quelli fino a 3.000 abitanti) mentre l'aumento degli emolumenti può essere utile, soprattutto nei piccoli comuni, a consentire ai sindaci di occuparsi a tempo pieno della propria comunità.

Pertanto, il presente disegno di legge propone una modifica puntuale al comma 583 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di aumentare le percentuali previste per i sindaci dei comuni sotto i 5.000 abitanti, per valorizzarne l'importanza delle funzioni e delle responsabilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di indennità di funzione dei sindaci dei piccoli comuni)

1. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le lettere *h)* e *i)* sono sostituite dalle seguenti:

« *h)* 23 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 20 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti ».

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione delle indennità come ridefinite ai sensi dell'articolo 1, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 1,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 58 (ant.) del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023

58ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

La relatrice **SPINELLI** (*FdI*) propone, per quanto di competenza, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) chiede di rinviare la votazione del parere alla seduta pomeridiana, per consentire un approfondimento istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati nella seduta di ieri dalla Commissione di merito, relativi al provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(552) PARRINI. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 aprile.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) chiede di valutare la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che la Commissione bilancio ha richiesto, nella giornata di ieri, l'acquisizione della relazione tecnica sul testo del provvedimento, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di mercoledì 26 aprile 2023.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [DE PRIAMO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, d'iniziativa dei deputati Silvestri e Ascari, già approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 23 marzo, successivamente trasmesso al Senato e assegnato a questa Commissione in sede redigente.

L'articolo 1 istituisce, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, per la durata dell'intera XIX legislatura. In particolare, i compiti ad essa conferiti riguardano: la ricostruzione puntuale della dinamica delle suddette scomparse, l'esame del materiale acquisito tramite le inchieste sia giudiziarie che giornalistiche, la verifica di eventuali condotte commissive od omissive che abbiano comportato ostacoli o ritardi, tali da cagionare un allontanamento dalla ricostruzione veritiera dei fatti e, dunque, dall'accertamento delle relative responsabilità.

Per quanto detto, la Commissione in parola è tenuta a presentare alle Camere, al termine dei propri lavori, una relazione contenente le risultanze dell'inchiesta, oltre che eventuali relazioni di minoranza. L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo che questa sia composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera.

Si precisa, altresì, che è fatto obbligo a ciascun commissario di dichiarare di non aver ricoperto alcun ruolo nell'ambito dei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

Si disciplina l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto da un presidente, due vicepresidenti e due segretari, eletti a scrutinio segreto tra i componenti della Commissione.

L'articolo 3 estende l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale in merito alle audizioni a testimonianza e precisa che sono inopponibili eventuali segreti d'ufficio, professionali o bancari.

L'articolo 4 specifica i poteri e i limiti della Commissione, inclusa la facoltà di ottenere documenti processuali dall'autorità giudiziaria ovvero da altri organi inquirenti. Il giudice ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla trasmissione dei suddetti atti, salva la possibilità di ritardo da motivare con decreto solo per ragioni istruttorie. Ad ogni modo, tale decreto ha efficacia per la durata di sei mesi ed è prorogabile entro e non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

La Commissione ha altresì l'obbligo di mantenere il regime di segretezza sugli atti trasmessi in copia, con particolare riguardo a quelli attinenti alla fase delle indagini preliminari.

Tra gli altri poteri, è consentita l'acquisizione di documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni. Si precisa che è inopponibile il vincolo del segreto funzionale, sebbene la stessa Commissione abbia la facoltà di stabilire quali atti non debbano essere divulgati.

Inoltre, qualora sia necessario acquisire documenti custoditi al di fuori dello Stato, si applicano le pertinenti disposizioni del capo II del titolo III del libro XI del codice di procedura penale e dei trattati internazionali.

Per le ragioni sovraesposte, tutti i commissari, i funzionari ed il personale di ogni ordine e grado sono obbligati al mantenimento del segreto intorno alle informazioni e ai documenti recepiti nell'esercizio delle loro funzioni. La violazione del segreto - punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale - vale per coloro che diffondano, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie relative all'inchiesta in titolo.

L'articolo 6 demanda l'organizzazione dei lavori ad un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori: le sedute sono pubbliche, salva la possibilità di riunirsi in seduta segreta, dietro deliberazione discrezionale della Commissione stessa.

Nella gestione delle proprie funzioni, la Commissione può avvalersi di agenti e di ufficiali della polizia giudiziaria, nonché del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti del Senato e della Camera, d'intesa tra loro.

Infine, per quanto concerne le spese di funzionamento, si stima un limite massimo di 50.000 euro annui, posti per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che nella giornata di ieri la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, fa presente che, sull'identica materia, è stato presentato anche il disegno di legge n. 501, a prima firma del senatore Calenda, in corso di assegnazione.

Pertanto, una volta assegnato, si procederà all'abbinamento e alla successiva adozione del testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che, nella giornata di ieri, è stato assegnato il disegno di legge costituzionale n. [13-B](#), recante "Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva", per il quale dovrà procedersi alla seconda deliberazione, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento.

Fa quindi presente che, nella seduta pomeridiana di oggi, si procederà con l'avvio dell'esame del provvedimento testé citato.

Altresì, sempre nell'odierna seduta pomeridiana, verrà avviato l'esame congiunto dei disegni di legge n. [356](#), a firma del senatore Durnwalder, e n. [422](#), a prima firma del senatore Tosato, riguardanti l'indennità di funzione dei sindaci, con particolare riferimento a quelli dei piccoli comuni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 59 (pom.) del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023

59ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 1\)](#) Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, 19 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) Balboni, non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [SPINELLI](#) (FdI) ribadisce la proposta di un parere favorevole per le parti di competenza.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario, sottolineando come il Documento di economia e finanza predisposto dal Governo preveda tagli alla sanità e alle politiche sociali, unitamente ad un sostanziale immobilismo per le politiche di sviluppo. Altresì, l'approccio prudente adottato per la gestione dei conti pubblici rischia di essere fine a se stesso e sganciato da una prospettiva di crescita del paese.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) dichiara il voto contrario, registrando come il DEF sia stato oggetto di critiche non solo da parte delle opposizioni e dei sindacati, ma perfino da un'organizzazione come la Confindustria che, in linea teorica, dovrebbe rientrare tra i sostenitori dell'attuale Esecutivo.

Altresì, risulta del tutto assente una coerente e organica politica di sviluppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

IN SEDE REDIGENTE

[\(356\)](#) DURNWALDER e PARRINI. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

[\(422\)](#) TOSATO e altri. - Modifica all'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci dei piccoli comuni

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) illustra i provvedimenti in titolo.

Al riguardo, il disegno di legge n. [356](#), a firma del senatore Durnwalder, reca disposizioni concernenti la determinazione dell'indennità di funzione da riconoscere ai sindaci, si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 apporta modificazioni alle disposizioni introdotte dai commi da 583 a 586 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori locali. In particolare, la quantificazione di detto compenso - parametrato al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni - varia a seconda della densità demografica dei territori amministrati: infatti, al comma 1, lettera *a*), il numero 1) eleva dal 22 al 23 per cento l'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti, mentre il successivo numero 2) eleva dal 16 al 20 per cento l'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

La lettera *b*) modifica il regime di prima applicazione dell'indennità di funzione, disponendo che essa venga adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 della differenza tra l'indennità spettante nel 2021 e le misure indicate al comma 583.

La lettera *c*) estende anche ai presidenti e agli assessori delle unioni di comuni il diritto all'adeguamento della relativa indennità di funzione a quella del corrispondente sindaco.

L'articolo 2, mediante una modifica all'articolo 79, comma 4, del Testo unico sugli enti locali, estende ai consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, già previsto in favore dei presidenti dei gruppi consiliari di province e comuni aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L'articolo 3 prevede che i comuni presso i quali i giovani sindaci espletano il loro mandato si facciano carico degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi connessi al mandato medesimo. Difatti, si dispone l'onere in capo all'amministrazione locale di versare, per l'intera durata del mandato, una cifra forfettaria annuale divisa per quote mensili alla Gestione separata, in favore dei sindaci che vantino un'età inferiore ai 35 anni e che non svolgano le attività lavorative di cui all'articolo 86 del TUEL.

Il comma 3 dell'articolo 3, intervenendo sull'articolo 86 del TUEL, aggiunge una nuova disposizione che mira a migliorare la copertura previdenziale degli amministratori locali che sono anche lavoratori autonomi: questi ultimi, infatti, nel ricoprire mandati politici, subiscono una minore tutela pensionistica rispetto ai lavoratori dipendenti. Per questi ultimi è già prevista la copertura figurativa dei periodi ai fini pensionistici da parte dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996 e dell'articolo 31 della legge n. 300 del 1970.

Pertanto, il comma 3 prevede la possibilità per i comuni e le comunità comprensoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano di versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori dei comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. Tale misura non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli importi dovuti saranno a carico dei bilanci dei comuni e delle comunità comprensoriali delle due province autonome.

L'articolo 4, infine, reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente disegno di legge. Il disegno di legge n. [422](#), a prima firma del senatore Tosato, reca disposizioni concernenti la determinazione dell'indennità di funzione da riconoscere ai sindaci, si compone di due articoli.

L'articolo 1 apporta una modifica puntuale al comma 583 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), al fine di aumentare la quantificazione delle indennità - paramtrate al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni - per i sindaci dei piccoli comuni, in modo da valorizzare l'importanza delle funzioni e delle responsabilità dell'incarico.

In particolare, intervenendo sulle lettere *h*) e *i*) del citato comma, si propone un incremento dal 22 al 23 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti e, contestualmente, l'aumento dal 16 al 20 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente disegno di legge. Nello specifico, a titolo di concorso del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'aumento della suddetta indennità, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno - di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 - è incrementato di 1,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI COMITATI RISTRETTI

Il [PRESIDENTE](#) Tosato avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 20 aprile, non avrà più luogo.

Altresì, alle ore 9 di domani è convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. [170](#) e abbinati sulla celebrazione del 4 novembre, nonché, alle ore 9,15, il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. [57](#) e abbinati sulle Province.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.